



CITTA' DI MONTE PORZIO CATONE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REDATTO: Area Pianificazione e Gestione Territorio
Servizio Cimiteriale

A approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 15 MAG. 2008

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Articolo 1 – Riferimenti normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n°24 del 24/06/1993 e n°10 del 31/07/1998, della Legge n°130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n°254 del 10/07/2003 .

Articolo 2 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - a) per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
 - b) per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
 - c) per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
 - d) per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altra tumulazione all'interno del cimitero o in altro cimitero;
 - e) per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
 - f) per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
 - g) per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
 - h) per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
 - i) per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni minime di 0.30 x 0.30 x 0.50 mt, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
 - j) per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

ARTICOLO 3 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una forma di gestione individuate dagli articoli 31/112/113 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli art. 31/112/113 del D.Lgs. 267/2000 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ARTICOLO 3/BIS- Obblighi del concessionario del servizio

1. Qualora il servizio cimiteriale venga dato in concessione, la ditta concessionaria dovrà presentare apposita rendicontazione, gestionale /amministrativa annuale dell'attività svolta nel Cimitero, inserita nella convenzione della concessione.

ARTICOLO 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti e specificati nel regolamento.
 - a) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - b) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - c) l'inumazione per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa compresa l'esumazione ordinaria che siano decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso;
 - d) l'esumazione ordinaria alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per resti mortali di defunti indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari;
 - e) il feretro e il trasporto per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, semprechè non vi siano persone od Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con separata delibera di Giunta Comunale. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente Regolamento;
3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18/08/2000, può individuare i particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale;
4. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge senza che occorra revisione regolamentare.

ARTICOLO 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro delle sepolture come previsto all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente dal Custode del Cimitero, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico nell'Ufficio comunale e nel Cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II DISPOSIZIONI SUI FERETRI

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma.
Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dell'ASL individuato detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90, e cioè:

per l'inumazione:

 - a. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere,

biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002;

- b. i feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo art. 35, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90);

per la tumulazione:

- c. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, D.P.R. 285/90).

per la cremazione:

- d. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
 - e. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.
2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa come prescritto dall'art. 25 D.P.R. 285/90.
 3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Responsabile del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, le operazioni da eseguire a garanzia dello stesso.
 4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.
 5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
 6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretro

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 5 per le salme di persone appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza è dichiarata dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 11 - Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 13 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da terzi, senza diritto di privativa, ed effettuati con gli automezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990. Le derivanti spese sono a carico dei familiari del defunto.
2. Sono a carico del Comune le spese relative ai trasporti funebri delle salme per le quali ai sensi del precedente art. 10 il Comune fornisce gratuitamente la cassa.

Articolo 14 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.

Articolo 15 - Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, che deve essere in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento.
L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto deve restare in consegna al vettore.
5. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

Articolo 16 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimiteri di altri Comuni, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso, o comunque competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'art. 72 del Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
3. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove viene accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica apposto sugli stessi.
4. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

Articolo 17 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio incaricato.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo od altro analogo sistema.

Articolo 18 - Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune su proposta del Sindaco o del Dirigente del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico, del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno.

Articolo 19 - Ricevimento Salme

1. Lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso il Cimitero, ermeticamente chiusa mediante saldatura.

Articolo 20 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Responsabile del Servizio ed attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esiste, o di altro luogo di parcheggio da individuare a cura del Responsabile del Servizio. Per il servizio di parcheggio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 21 - Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede alla gestione diretta o tramite Associazione allo scopo incaricata, servizio del seppellimento nel Cimitero Monumentale, nel vecchio Cimitero e nell'adiacente ampliamento 1° lotto funzionale.

ARTICOLO 22 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Dirigente del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale addetto al cimitero o tramite ditte specializzate allo scopo incaricate.
3. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui al D.P.R. n. 285/90, che può avvalersi di ditta specializzata.

ARTICOLO 23 - Ammissione nei cimiteri

1. Con l'autorizzazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 396/2000, nei cimiteri comunali, quando non venga richiesta altra destinazione sono ammesse:
 - a. Salme di persone morte nel territorio del Comune di Monte Porzio Catone, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione, da parte degli aventi diritto.
 - b. Salme delle persone morte fuori del Comune di Monte Porzio Catone, ma aventi in esso, in vita, la residenza.
 - c. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge sepolto nel Cimitero di Monte Porzio Catone
 - d. Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Monte Porzio Catone e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso.
 - e. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.
 - f. I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.
 - g. I nativi di Monte Porzio Catone non residenti e deceduti fuori del Comune, su richiesta e compatibilmente con la disponibilità dei loculi;
2. E' ammessa la concessione di loculi a persone in vita, sole, residenti nel Comune di Monte Porzio Catone, le quali non hanno parenti entro il 3° grado e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 70° anno di età.
3. Eventuali concessioni di secondi loculi sono ammesse a condizione che il coniuge superstite abbia già superato il 70° anno di età al momento del decesso del consorte.
4. Il richiedente presenta al Responsabile Ufficio Cimiteriale domanda di ammissione al cimitero comunale e la stessa dovrà indicare:

- a. la persona fisica o giuridica a cui deve essere intestato il canone di manutenzione ordinaria annua;
 - b. l'individuazione del loculo o del cippo, o la tomba di famiglia dove avverrà la sepoltura;
 - c. se è concessionario anche il riferimento del contratto, in alternativa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il nominativo del richiedente dichiara testualmente di avere la piena disponibilità del manufatto, sollevando l'Amministrazione comunale da eventuali controversie con terzi;
 - d. se non è concessionario di tomba, l'autorizzazione del concessionario della tomba di famiglia dove avverrà la sepoltura;
 - e. estremi identificativi della Ditta Onoranze Funebri incaricata delle esequie.
5. L'Ufficio Cimiteriale, controllata la veridicità dei dati indicati nella domanda li riporta sulla autorizzazione, specificando:
- a. Cimitero nel quale è accettata la salma;
 - b. localizzazione della stessa: tomba, loculo, fila e riquadro ecc;
 - c. caratteristiche della sepoltura: provvisoria o definitiva;
 - d. durata della concessione;
 - e. ogni altro elemento utile per la definizione della richiesta.
6. L'autorizzazione così compilata nella parte di competenza è consegnata al custode cimiteriale il quale esegue le prescrizioni indicate sulla stessa.

Articolo 24 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma.
2. In via del tutto eccezionale, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione per un periodo non superiore a 6 mesi senza corresponsione degli interessi.

CAPO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 25 - Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934, n. 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della Legge 166/02, adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L., applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.
3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
 - a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c. della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

- d. Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
4. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.
5. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a. campi di inumazione;
 - b. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c. tumulazioni individuali (loculi);
 - d. manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (Tombe di famiglia);
 - e. cellette ossario;
 - f. ossario comune;
 - g. una struttura per la cremazione

CAPO III SEPOLTURE

Articolo 26 - Sepolture Gratuite e a Pagamento

1. Le sepolture gratuite si intendono quelle per le quali non è previsto il pagamento di una concessione sono soltanto le inumazioni nei campi comuni;
2. Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dalla Giunta Comunale sono i loculi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole famiglia, i lotti di terreno per le Tombe.

Articolo 27 - Deposito

1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata solo presso la camera mortuaria del Cimitero di Monte Porzio Catone.
2. La salma non può essere tenuta all'interno del deposito per oltre 15 giorni.

Articolo 28 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 (dieci anni) dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta altra sepoltura
2. I campi di inumazione devono essere divisi in reparti con lettere maiuscole dell'alfabeto e le fosse numerate per ogni reparto. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo o croce, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, salvo diversa soluzione prescelta dai privati. Sul cippo o croce sono riportati il numero della fossa con la lettera alfabetica e le generalità del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio cimiteriale l'installazione, in sostituzione del cippo, di monumentino o di lapide realizzati secondo le norme vigenti per il cimitero comunale.
4. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Articolo 29 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 24 del presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Ministero Sanità 24/93.

Articolo 30 - Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata, previo il pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. Il Responsabile del Servizio incaricato, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in loculi, nei seguenti casi:
 - a. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
 - b. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
 - c. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore ai 2 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 4 mesi;
4. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale stabilito in tariffa. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata previo pagamento dei diritti relativi.
5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

Articolo 31 - Traslazione

1. Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o cenere all'interno dello stesso cimitero che fuori dal Comune di Monte Porzio Catone.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 32 - Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali).
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

Articolo 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il cimitero ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazioni ordinarie in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo e comunicate a mezzo servizio postale alle famiglie o agli aventi diritto, della salma inumata.
4. Nel caso che il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria di inumazione.
5. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute saranno raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

Articolo 34 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR n. 285/90. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando si è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente della ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Cimiteriale e del Responsabile del servizio

Articolo 35 - Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie, e per entrambe è dovuto il corrispettivo fissato dal tariffario.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Responsabile del Servizio, allo scadere della Concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
4. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni della concessione :

- a. su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90);
 - b. a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Dirigente del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).
5. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Custode Cimiteriale o del Responsabile del Servizio. I resti mortali individuati, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessione a tempo determinato non sussista domanda di collocazione di resti mortali quest'ultimi saranno collocati in ossario comune. Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Responsabile del Servizio. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano di legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. Le tumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con propria ordinanza.

Articolo 36 - Tariffa per esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni ed estumulazioni sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria si applica l'art. 106 del R.R. 23 dicembre 1865 n. 2704 e successive modificazioni.

Articolo 37 - Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, quelli derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta dei parenti più prossimi, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Articolo 38 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di inumazioni od estumulazione si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi di ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Servizio Cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazione ed estumulazione devono essere riconsegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 2 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso i termini, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 39 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può

- impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero, altrimenti, alienati con il metodo dell'asta pubblica.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
 3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti previsti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
 4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose, che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
 5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere a richiesta, concessi alla famiglia.
 6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 40 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri.

1. L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata ai sensi dell'art. 79, comma, del D.P.R. 285/90, a richiesta dei familiari o di loro incaricato.
2. Sia per l'autorizzazione di cui al precedente 1° comma che per l'affidamento delle ceneri di cui al successivo art. 42 si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n. 130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", oltre che nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministro dell'Interno e della determinazione del Responsabile del Servizio.
3. Modalità di conservazione dell'urna sigillata contenente le ceneri, che può essere:
 - a. tumulata;
 - b. conservata in un cinerario comune all'interno del cimitero;
 - c. consegnata al soggetto affidatario di cui al seguente comma 4.
4. Il soggetto affidatario può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna, tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
7. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Responsabile del Servizio che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali.

Articolo 41 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI TENUTA DEI CIMITERI

Articolo 42 - Orario cimitero

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.
2. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
3. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.

Articolo 43 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. Nei cimiteri non si può entrare che a piedi. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.
2. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a. alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione;
 - b. alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 44 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. fumare; tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
 - b. introdurre animali al seguito;
 - c. entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati;
 - d. introdurre oggetti irriverenti;
 - e. compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;
 - f. consumare cibi e bevande;
 - g. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - h. danneggiare e deturpare manufatti o edifici;
 - i. rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - j. calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi;
 - k. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - l. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - m. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari);
 - n. fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio o del custode cimiteriale, nonché dei familiari interessati;

- o. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - p. assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 45 - Manifestazioni ed attività commerciali

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio su parere conforme del Sindaco.
2. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario.

Articolo 46 - Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno dare preventiva comunicazione all'Ufficio Cimiteriale.
2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali in orario di apertura al pubblico.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi e pre festivi salvo diversa disposizione del Responsabile del Servizio.
4. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre, periodo di commemorazione dei defunti, le imprese, non potranno all'interno dei cimiteri, eseguire lavori di alcun genere.
5. E' vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
6. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
7. Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio, le imprese potranno entrare con un veicolo nei cimiteri.

Articolo 47 - Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.
4. In tutti i cimiteri, e nelle aree antistanti o limitrofe, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 48 - Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti presso la cappella cimiteriale. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

Articolo 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
6. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero.
7. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 50 - Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune, riguardano:
 - a. sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc);
 - b. sepolture per famiglie e collettività (edicole di famiglia, tombe di famiglia);
4. Il rilascio delle concessioni è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le predisposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/90, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo, è stipulata dal Segretario Comunale, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio a cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessionario del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
9. L'atto di concessione deve indicare:
 - a. la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b. l'inizio e la fine della concessione;
 - c. la durata;
 - d. la/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore), concessionaria/e;
 - e. le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte;
 - f. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
10. L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso, in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
11. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Articolo 51 - Durata e decorrenza delle concessioni

1. Le concessioni cimiteriali di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90.
2. La durata è fissata:
 - a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alla sepoltura per famiglie e collettività

- b. in 30 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
 - c. in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
 - d. in 60 anni per le edicole di famiglia.
3. Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata, conformemente a quanto dettato dagli art. 86, 87, 88 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, e s.m.e.i., quindi gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione un loculo ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione.
 4. Allo scadere della concessione, dei loculi, se il concessionario o gli aventi diritto del concessionario, non intendessero provvedere al rinnovo, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma, qualora questa non sia completamente mineralizzata, al campo comune per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.
 5. Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21/10/1975 e per le concessioni novantanennali rinnovabili, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate, se non completamente mineralizzate, per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), e raccogliere poi i resti ossei in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto.
 6. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
 7. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del contratto di concessione, o della prima sepoltura, se antecedente.

Articolo 52 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 1 dell'art. 52, può concedersi solo in presenza:
 - a. di salma per i loculi,
 - b. di resti ossei per le cellette ossario,
 - c. di ceneri per le nicchie per urne cinerarie.
2. Per l'assegnazione dei loculi si procederà esaurendo le zone definite.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma, non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Ultimati gli spazi individuati, verranno indicate dal Responsabile del Servizio competente, quali altre aree dovranno essere concesse di volta in volta.
5. L'assegnazione dei loculi avverrà d'ufficio, a seconda delle disponibilità.
6. La richiesta di 2 loculi, comporterà sempre ed esclusivamente la concessione in senso orizzontale.
7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività ed Enti, nei vari tipi di cui al secondo comma 2 dell'art. 48, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.
8. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 53 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

1. Le concessioni cimiteriali possono essere accordate, oltre che per uso di una sola famiglia anche nei confronti più famiglie.

2. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento per le concessioni ed in base alle tariffe prefissate.
3. Il Segretario Comunale, provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

Articolo 54 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private

1. La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per la quale non è richiesta autorizzazione come al precedente art. 35, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 6° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi, delle nuore.
2. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
3. Il diritto di sepolcro è, per altro, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il 4° grado.
4. Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
5. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo fra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.
6. In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune.
7. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 445 del 28/12/2000, da presentare all'Ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta;
8. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 6.
9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto alla sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo 55 - Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Responsabile del Servizio stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune può, previa deliberazione di istituzione di apposito servizio provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente apposito canone stabilito in tariffa in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il Comune assume questo servizio per conto e nell'interesse del concessionario.

4. In ogni caso sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b. l'ordinaria pulizia;
 - c. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
5. Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario determina la decadenza della concessione

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 56 - Cessazione della sepoltura

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario. I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

Articolo 57 - Cessazione della concessione

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

Articolo 58 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dall'Ufficio Cimiteriale. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli eventuali interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

Articolo 59 - Ampliamento di tombe esistenti. Norme transitorie.

1. Nei casi in cui è possibile, per la situazione dei luoghi, accogliere le richieste di ampliamento di Tombe esistenti, al fine di garantire un'unica scadenza temporale del periodo della concessione del terreno preesistente con quella del terreno in ampliamento, dovrà essere stipulato nuovo atto di concessione ed il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo previsto in tariffa.

Articolo 60 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture, per le quali esista già una concessione, o in altro cimitero. In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, (decurtato di un 10% se utilizzato), diviso per il numero degli anni di concessione, e moltiplicato per il numero di anni residui alla concessione stessa, considerando le frazioni di anno, come anno intero.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 61 - Rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso di manufatti costruiti dal comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, decurtati di un 30% se utilizzato o del 15% se mai occupato.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 62 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 63 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte di tutti gli aventi diritto e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni;
 - f. quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - g. quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai commi e, f e g di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

Articolo 64 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 65 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 66 - Accesso al cimitero

1. Spetta al Comune l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, nonché del D.U.R.C.
Le autorizzazioni è subordinata al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissato in tariffa a garanzia degli eventuali danni a cose o a persone che potassero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc. e per i lavori in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio cimiteriale. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili. L'elenco delle Ditte deve essere pubblicato all'albo cimiteriale cura dell'Ufficio.

Articolo 67 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvate dal Responsabile Area Pianificazione e Gestione del Territorio, previa acquisizione dell'autorizzazione sul vincolo paesaggistico (D.Lgs. 22/01/2004, n. 42) su conforme parere del coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro,
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa, oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio delle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio.

Articolo 68 - Recinzione di aree - Materiali di scavo

1. L'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o a personale di servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
3. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere.
4. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno o ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 69 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero. Il personale del cimitero è comunque tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 70 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Articolo 71 - Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n°285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

Articolo 72 - Schedario dei defunti

1. E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. Lo schedario, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati:
 - a. le generalità del defunto;
 - b. il numero della sepoltura;
 - c. le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto.

Articolo 73 - Schedario delle concessioni

1. E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Articolo 74 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 75 - Autorizzazioni e Cautele

1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74, 75, 76 e 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Cimiteriali (inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice.
2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 76 - Concessioni pregresse.

Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

1. Salvo quanto previsto dall'art. 51 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la sua durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. La trasformazione è assentibile con il rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, o ove la decorrenza non sia accertabile per avvenuta distruzione o smarrimento degli atti, si acquisisce come data di inizio della concessione la data di decesso della salma più antica tumulata.
3. Il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemoriale, quale presunzione "*Juris Tantum*" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.
4. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato.

Articolo 77 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Articolo 78 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Provincia di Roma

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 24

del 22 Aprile 2010

OGGETTO: Modifica ed integrazione al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera C.C. n. 20 del 15/05/2008.

L'anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di Aprile alle ore 16.05 e seguenti si è riunito nell'Aula Consiliare il Consiglio Comunale in prima convocazione, in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica, in seguito a determinazione del Sindaco e trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Consiglieri:

Cognome	Nome		Presenti	Assenti
GORI	Luciano	Sindaco	X	
CUPELLINI	Giulio	Consigliere	X	
MORANI	Caterina	Consigliere	X	
IMPERATORI	Giuliano	Consigliere	X	
GIULIANI	Tiziana	Consigliere	X	
PULCINI	Massimo	Consigliere	X	
VARACALLI	Antonio	Consigliere	X	
SBARDELLA	Giovanni	Consigliere	X	
TORREGIANI	Alberto	Consigliere	X	
COSMELLI	Massimo	Consigliere	X	
D'AGOSTINO	Giovanni	Consigliere	X	
ROSSETTI	Eleonora	Consigliere	X	
MORBIDELLI	Renzo	Consigliere	X	
DI GIANNI	Domenico	Consigliere	X	
SENATRA	Claudio	Consigliere		X
MECOZZI	Luigina	Consigliere		X
PERGOLINI	Enrico	Consigliere	X	

Presenti N. 15

Assenti N. 2

Partecipa il Dott. Fabio Di Pietro in qualità di Assessore esterno
Presiede il Dott. Luciano Gori - Sindaco
Partecipa la Dott.ssa Emilia Ziello - Segretario Comunale

Ai sensi dell'art. 49, comma 2 D.Lgs. 267/2000 esprimono su detta delibera il parere di regolarità tecnica:

F. to il Responsabile dell'Area di competenza:

FAVOREVOLE Ercole Lupi

CONTRARIO per i seguenti motivi:

F. to il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria:

FAVOREVOLE

CONTRARIO per i seguenti motivi:

Il Sindaco /Presidente introduce il p. n. 10 dell'o.d.g., relativo a: *"Modifica ed integrazione al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera C.C. n. 20 del 15/05/2008"*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- **che** il Comune di Monte Porzio Catone è dotato di Cimitero Comunale per le inumazioni e tumulazioni diviso in Cimitero Storico Monumentale, Vecchio Cimitero e Cimitero nuovo (ampliamento); strumento urbanistico, la cui Variante Generale è stata definitivamente approvata con D.G.R.L. del 18 Aprile 2008, n°242 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 20 del 28 Maggio 2008, Supplemento ordinario n° 59;
- **che** con Delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 15/05/2008 è stato approvato il *"Regolamento di Polizia Mortuaria"* per la gestione del Cimitero comunale e delle attività funebri e cimiteriali;

Considerato:

- **che** l'art. 53 - *"Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti"*, del citato Regolamento, al comma 3 recita:
 - 1) *"omissis"*
 - 2) *"omissis"*
 - 3) *Il Segretario Comunale, provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari;*
- **che** appare opportuno procedere allo snellimento delle attività correlate alla sottoscrizione del contratto di concessione delle sepolture in loculi, demandando al Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio la sottoscrizione del contratto di concessione;
- **che**, pertanto, è necessario provvedere alla modifica ed integrazione dell'art. 53, comma 3, del vigente *"Regolamento di Polizia Mortuaria"* che assume la nuova versione di:
 - 1) *"omissis"*
 - 2) *"omissis"*
 - 3) *Il Responsabile Area Pianificazione e Gestione del Territorio provvederà alla sottoscrizione del contratto di concessione dei loculi, unitamente ai concessionari, e comunque quanto stabilito dalla Circolare del Ministero Economie e Finanze n. 126/E del 15/05/98;*
 - 4) *Il Segretario Comunale provvederà alla sottoscrizione dei contratti relativi alla concessione delle: Cappelle Gentilizie, Edicole, Tombe di Famiglia, avendo le stesse una maggiore durata temporale;*

Ritenuto di dover procedere in merito;

Visto il D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285;

Visto il D.P.R. 10 Luglio 2007, n. 254;

Vista la Legge 30 Marzo 2001, n. 130;

Visto il D.Lgs del 18 Agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Dopo ampia discussione, riportata integralmente nel verbale di seduta allegato al presente atto;

Presenti e votanti: n. 15.

Il Sindaco/Presidente mette ai voti la suddetta proposta di deliberazione al p.n. 10 dell'o.d.g., che viene approvata ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano.

Sulla scorta della predetta votazione:

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni in narrativa richiamate, la modifica ed integrazioni dell'art. 53, comma 3, del vigente " *Regolamento di Polizia Mortuaria*", nella stesura seguente:

Art. 53- Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti:

1. "omissis";

2. "omissis";

3. *Il Responsabile Area Pianificazione e Gestione del Territorio provvederà alla sottoscrizione del contratto di concessione dei loculi, unitamente ai concessionari, e comunque quanto stabilito dalla Circolare del Ministero Economie e Finanze n. 126/E del 15/05/98;*

Il Segretario Comunale provvederà alla sottoscrizione dei contratti relativi alla concessione delle: Cappelle Gentilizie, Edicole, Tombe di Famiglia, avendo le stesse una maggiore durata temporale;

2. di demandare al Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio tutti gli adempimenti consequenziali alla presente deliberazione;

Successivamente, attesa l'urgenza, con voti favorevoli espressi all'unanimità per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Alle ore 19.00 il Sindaco/Presidente dichiara tolta la seduta.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Emilia Ziello



IL PRESIDENTE

F.to Dott. Luciano Gori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il **6 MAG. 2010** per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Monte Porzio Catone, li **6 MAG. 2010**



Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Emilia Ziello

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Monte Porzio Catone, li **6 MAG. 2010**



Il Funzionario Incaricato

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il _____

Monte Porzio Catone, li

Il Segretario Comunale